



GIUNTA REGIONALE

DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA, POLITICHE LEGISLATIVE E  
COMUNITARIE, PROGRAMMAZIONE, PARCHI, TERRITORIO, VALUTAZIONI  
AMBIENTALI, ENERGIA

COMITATO DI COORDINAMENTO REGIONALE PER LA VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE

**Giudizio n° 2098 del 23/10/2012**

**Prot n° 201206881 del 07/09/2012**

**Ditta proponente** FOREST CMI SPA

**Oggetto** Istanza di concessione Colle Santo- Sviluppo Campo Monte Pallano e desolforatore

**Comune dell'intervento** BOMBA **Località**

**Tipo procedimento** VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE ai sensi degli artt. 23 e ss. del D.Lgs. N° 152/2006 e ss.mm.ii. - Ord.TAR PE 151/12- Valutazioni

**Tipologia progettuale**

**Presenti (in seconda convocazione)**

**Direttore Area Territorio** arch. Sorgi - Presidente

**Dirigente Servizio Beni Ambientali** arch. Pisano

**Dirigente Servizio Pianificazione Territoriale** ing. Di Meo

**Dirigente Conserv Natura**

**Dirigente Attività Estrattive:**

**Dirigente Servizio Amministrativo:** avv. Valeri

**Segr. Gen. Autorità Bacino**

**Direttore ARTA** geol. Ferrandino (delegato)

**Dirigente Rifiuti:** dott. Gerardini

**Dirigente delegato della Provincia.**

**Comandante Prov.le CFS - TE**

**Comandante Prov.le CFS - AQ**

**Comandante Prov.le CFS - CH** ing. Palanza (delegato)

**Comandante Prov.le CFS - PE**

**Dirigente Tecnico AT**

**Dirigente Tecnico CP:** arch. Chiavaroli

**Relazione istruttoria**

Istruttore dott. Scoccia

Per i contenuti tecnici, si rinvia a quanto già rappresentato dal dott. Domenico Scoccia nella seduta del 10/04/2012.

Per quanto attiene esecuzione dell'Ordinanza TAR n.151/2012, di seguito un'Introduzione al riesame del Giudizio VIA n.1929 del 10/04/2012 a cura dell'avv. Maria Elena Di Cesare del Servizio Affari giuridici e legali per l'ambiente e il territorio della Direzione.





## GIUNTA REGIONALE

Con Giudizio VIA n. 1929 del 10/04/2012 il CCRVIA esprimeva parere non favorevole in relazione alla istanza di concessione Colle santo Sviluppo Campo Monte Pallano e Centrale di trattamento gas nel Comune di Bomba con le seguenti motivazioni:

- 1) "l'impianto di trattamento che prevede la centrale gas con apparecchiature emissive su sviluppo verticale costituita da una torcia ad alta pressione, un termodistruttore, uno scaldatore hot-oil è in contrasto con il piano di tutela della qualità dell'aria della Regione Abruzzo, misura MD3, e dallo studio non ci sono gli elementi idonei per poter valutare le eccezioni di cui all'art.272 commi 1 e 2 D.Lgs. 152/2006";
- 2) lo studio non ha valutato la quantità di acqua che viene sottratta (anche se temporaneamente alle sorgenti, anche in quota, a seguito dell'estrazione di gas";
- 3) i sistemi di controllo che la ditta propone sono finalizzati alla registrazione di fenomeni di subsidenza che, nel caso avvenissero innesterebbero un fenomeno irreversibile, con conseguenti danni insostenibili sulla sicurezza della collettività locale, circostanza questa che induce la Commissione ad avvalersi del "principio di precauzione";

Con ricorso NRG. 262/2012 il ricorrente Forest CMI proponeva l'annullamento previa sospensione dell'efficacia del giudizio n.1929 del 10/04/2012 contestando la legittimità del provvedimento regionale sotto diversi profili. Sinteticamente, in relazione al primo motivo la Forest rileva la non applicabilità della misura MD3. Viene sul punto rilevato un contrasto tra le risultanze istruttorie e quanto riportato nella motivazione del provvedimento finale. Sul secondo viene rilevato che nessuna delle richieste contenute nel documento trasmesso dalla Regione Abruzzo alla Forest si riferisce specificatamente al presunto problema relativo alla "quantità" dell'acqua che verrebbe sottratta alle sorgenti a seguito dell'estrazione del gas".

Il terzo motivo ostativo si incentra sul "sistema di monitoraggio" proposto dalla FOREST, nella sua finalità di registrazione dei fenomeni di subsidenza, nella loro asserita irreversibilità.

Ciò posto la FOREST CMI rileva che i risultati delle analisi dei due nominati esperti del fenomeno della subsidenza hanno evidenziato che la subsidenza potenzialmente indotta dall'estrazione del gas naturale è bassissima e non significativa. Inoltre, poiché la Direzione Generale per le Dighe del Ministero delle Infrastrutture ha approvato il "sistema di monitoraggio e controllo Integrativo", con il rilascio del nulla-osta, ritenendo ufficialmente l'attività di estrazione pienamente compatibile con la sicurezza della diga e delle opere connesse, la Regione avrebbe dovuto spiegare adeguatamente in base a quali puntuali rilievi tecnici ha ritenuto inidoneo ed insufficiente il sistema di monitoraggio.

Con Ordinanza TAR 151/2012 pronunciata sul ricorso proposto da FOREST CMI SpA c/Regione Abruzzo il Giudice Amministrativo decretava: "considerati i motivi di parte ricorrente, specie per gli aspetti tecnici collaborativi e/o oppositivi posti in procedendo si pone come necessario un riesame da parte dell'Amministrazione, da svolgersi in contraddittorio con la parte interessata.

P.Q.M. il TAR PE ACCOGLIE l'istanza cautelare nei termini precisati"

La pratica è stata inserita nell'odierna seduta del CCR VIA per dare esecuzione al provvedimento giurisdizionale sopra citato.

### ***Osservazioni pervenute***

\\

Preso atto della documentazione tecnica trasmessa dalla ditta FOREST CMI SPA per l'intervento avente per oggetto:

Istanza di concessione Colle Santo- Sviluppo Campo Monte Pallano e desolfatore da realizzarsi nel Comune di BOMBA

### ***IL COMITATO CCR-VIA***

Sentita la relazione istruttoria predisposta dall'Ufficio, si procede alle audizioni dei soggetti che hanno chiesto di essere ascoltati in sede di comitato.

Per il Comune di Bomba interviene il sindaco pro-tempore Donato Di Santo il quale ribadisce la posizione del comune come già documentato con le delibere già depositate.

Intervengono :per il WWF Sezione Regionale per l'Abruzzo, Fabrizia Arduini, per l'associazione NuovoSensoCivico,





## GIUNTA REGIONALE

Alessandro Lanci Avv. Enrico Graziani per l'associazione Gestione Partecipata Territorio dr Massimo Colonna, Alessio Martorella e Sabrina Carozza i quali ribadiscono le posizioni già espresse e contenute nelle osservazioni già agli atti dell'ufficio

Per la ditta intervengono:

il dott. Giorgio Mazzenga, direttore generale della Forest Oil s.p.a,

Giannalberto Mazzei e Arcangelo Pecchia legali della ditta;

Vergari Marco, Federico Capucci, Consulenti della ditta;

Di Girolamo Francesca, Matteo Fraccastoro, Cesare Di Michele in qualità di tecnici della Proger.

La commissione procede in esecuzione dell'ordinanza del TAR, che chiede di procedere in contraddittorio con la Ditta in ordine al parere espresso il 10/04/2012 in relazione alle tre motivazioni di diniego e alla richiesta di riesame valutata dalla commissione di VIA il 10/07/2012

La società si dichiara disponibile a favorire il riesame da parte del CCR-VIA fornendo i chiarimenti necessari che fossero richiesti in relazione ai tre punti del precedente parere di diniego e ritiene imprescindibile, per dare ottemperanza all'ordinanza, procedere ad un rinnovo dell'istruttoria sui tre punti.

In data 18/10/2012 la società ha trasmesso, via fax (pervenuto alle ore 15,36 e non ancora protocollato) e tramite raccomandata, una lettera in cui viene allegato un rapporto dell'Università di Chieti e stilato dai prof. Rusi e Rainone in merito all'influenza della produzione di gas e di acqua sulle sorgenti in quota e basali della Majella, in cui si attesta l'assenza di qualsiasi criticità sul punto due del giudizio 1929 del 10/04/2012.

Allegato alla comunicazione c'è, anche, l'ultimo provvedimento di nulla osta ottenuto dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, in data 29/05/2012, che attesta la validità del piano di monitoraggio sulla subsidenza proposto dalla Forest. Su questa documentazione la società si attende un supplemento d istruttoria.

La posizione della Forest sui tre motivi ostantivi del precedente parere è sintetizzata, fatto salvo il rinvio allo Studio di impatto ambientale, nella comunicazione del 18 ottobre sopra richiamata e nei provvedimenti ivi menzionati.

Circa la subsidenza la società rappresenta che nel giudizio pendente al TAR Abruzzo è stata anche depositata una relazione di chiarimento, predisposta dal dott. Allen Marr.

L'arch. Sorgi, in riferimento al primo punto del precedente giudizio, espone che, ad avviso dei membri della commissione, la misura MD3 è una norma del vigente Piano di Qualità dell'Aria che viene applicato, per prassi, anche alla tipologia di interventi come quello di che trattasi e pertanto la posizione della commissione rimane diametralmente opposta anche rispetto alle brevi considerazioni espresse dalla ditta.

A tal riguardo la ditta replica che la misura preventiva MD3 in base al paragrafo 7.4.1 del Piano di qualità dell'Aria si riferisce alle sorgenti "diffuse" perciò non è applicabile al progetto in esame che prevede solo sorgenti emissive puntuali in riferimento al paragrafo 3.1.15 del piano stesso. La società pertanto chiede di conoscere quale sia l'interpretazione in base alla quale viene ritenuta applicabile la misura MD3 da parte degli uffici regionale. Per completezza si rinvia anche al motivo 5.2 del ricorso al TAR. Da ultimo segnala la potenziale disparità di trattamento rispetto ad altri impianti emissivi autorizzati in precedenza.

A tal riguardo, l'arch. Sorgi precisa che, a memoria, non risultano autorizzazioni rilasciate in contrasto con la misura MD3.

Per escludere qualunque dubbio sull'applicazione sulla misura MD3, il Comitato proporrà ai competenti organi un'interpretazione autentica della disposizione.

La ditta richiama il principio di poter aver conoscenza delle necessarie modifiche da apportare al progetto.

Ad avviso della ditta gli elementi per poter valutare le eccezioni di cui all'art. 272 commi 1 e 2 del DLgs 152/2006 sono indicati nel documento "controdeduzioni alle osservazioni" paragrafo 11.2.03.1 (pag. 189 del documento in atti dell'ufficio); ad ogni modo la ditta si impegna a fornire maggiori dettagli tecnici entro il 30 ottobre p.v.

In merito al secondo punto di diniego di cui al giudizio impugnato, consegnano la relazione, già citata, trasmessa in data 18 ottobre.

In merito al terzo punto (sempre del giudizio), la società chiede che vengano valutate le misure precauzionali e di monitoraggio già imposte dal ministero dei Trasporti - Ufficio dighe in accordo con la ACEA e dalla Commissione idrocarburi e risorse minerarie (CIRM) del Ministero dello Sviluppo economico, che nella riunione del 5/07/2011 ha espresso il proprio parere favorevole con prescrizioni (per tali prescrizioni si rinvia sempre alla nota del 18 ottobre). Pertanto la società richiede che questi studi tecnici eseguiti dalla società e le successive relative valutazioni dei ministeri, siano opportunamente valutate in ottemperanza alla ordinanza del TAR.

A tal riguardo l'arch. Sorgi sottolinea che non è mai stato stesso messo in dubbio il sistema di controllo, ma il fatto che manca un piano di messa in sicurezza idoneo qualora si verificassero eventi irreversibili, così come anche indicati nel terzo punto di diniego del giudizio.

La società, ritenendo tale prescrizione sproporzionata in ipotesi di assenza di rischio come dichiarato nei





GIUNTA REGIONALE

provvedimenti suddetti del MIT, invita la regione a convocare il MIT stesso -Ufficio Dighe, nella persona dell'ing Paolo Paoliani, per confrontarsi sul punto. Peraltro la società evidenzia che, trattandosi di argomento nuovo, verificherà con la soc. ACEA l'esistenza di un piano di messa in sicurezza.

Per quanto riguarda il secondo punto del giudizio della commissione relativo alle sorgenti, la società non ha ritenuto in passato opportuno di verificare l'influenza della produzione sulle sorgenti stesse. Similmente nel caso illustrato nel punto 3 del giudizio stesso i ministeri interessati, inclusa la ACEA, non hanno valutato di ordinarci di preparare un piano di messa in sicurezza sulla base dell'evidenza scientifica prodotta. L'arch. Sorgi, riferisce che tutta la documentazione che verrà prodotta ad integrazione dello Studio in merito al punto 2 dovrà rispettare le procedure previste dalla norma, con particolare richiamo al giuramento della perizia e alle forme di pubblicità di cui all'art. 24 del D.Lgs 152/2006.

La società proponente dichiara che l'applicazione dell'art. 24 commi 9 e 9 bis si riferisca a modifiche progettuali sostanziali e che quindi non sia applicabile al caso in specie. Ove il Comitato insista nella richiesta, procederà.

**ESPRIME PARERE**

**DI RINVIO PER LE MOTIVAZIONI SOPRA INDICATE**

I presenti si esprimono all'unanimità

arch. Sorgi - Presidente

arch. Pisano

ing. Di Meo

avv. Valeri

dott. Gerardini

ing. Palanza (delegato)

geol. Ferrandino (delegato)

arch. Chiavaroli

De Iulis

(segretario verbalizzante)

Il presente atto è definitivo e nei confronti dello stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro il termine di 60 gg o il ricorso straordinario al capo dello Stato entro il termine di 120 gg. Il giudizio viene reso fatti salvi i diritti di terzi e l'accertamento della proprietà o disponibilità delle aree o immobili a cura del soggetto deputato.

